SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù

Ufficio territoriale del Governo di Trieste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2012, n. **77**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute del 16 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 18 marzo 2011;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Vista la richiesta avanzata da un operatore riguardante l'autorizzazione alla produzione per il settore ortofrutticolo di cassette traforate di polipropilene, ottenute da plastica riciclata, aventi l'8-10% della superficie vuota;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 giugno 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 novembre 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13-*bis*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I produttori di cassette che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.».

b) l'allegato V, parte B è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 231

ALLEGATO
(Art. 1, comma 1)

Parte B

I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in contatto con cassette traforate in:

1) polietilene ad alta densità in modo tale che la superficie plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa;

2) polipropilene in modo tale che la superficie plastica non superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa.

Agrumi

Cavoli

Drupacee ad eccezione delle ciliegie

Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi

Funghi

Ortaggi a bulbo

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

Ortaggi a frutto

Ortaggi a radice e tubero

Ortaggi a stelo

Pomacee

Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella G.U.U.E serie L 29 del 2 febbraio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

— Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.

— Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006.

— Il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270 (Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2008.

— Il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2010.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 13-*bis* del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è il seguente:

«Art. 13-*bis*. — 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che:

a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;

b) il materiale o le cassette di cui alla lettera *a)* non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.

3-*bis*. I produttori di cassette che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.».

— Il testo vigente dell'allegato V del decreto ministeriale 21 marzo 1973, è il seguente:

«ALLEGATO *V*

Parte A.

Cucurbitacee con buccia non commestibile.

Frutta a guscio con guscio.

Frutta varia con buccia non commestibile.

Legumi freschi con baccello.

Ortaggi a bulbo non freschi.

Parte B.

I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in contatto con cassette traforate in:

1) polietilene ad alta densità in modo tale che la superficie plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa;

2) polipropilene in modo tale che la superficie plastica non superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa.

Agrumi

Cavoli

Drupacee ad eccezione delle ciliegie

Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi

Funghi

Ortaggi a bulbo

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

Ortaggi a frutto

Ortaggi a radice e tubero

Ortaggi a stelo

Pomacee

Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella G.U.U.E serie L 29 del 2 febbraio 2006».

12G0097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2012.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, l'Agenzia ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e in particolare l'art. 2, comma 1, e successive modificazioni, che stabilisce che i componenti degli organi della menzionata Agenzia restano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta, nonché il comma 3, che prevede che i membri del Consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e che due di essi siano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i componenti del suddetto Consiglio;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, giunto a scadenza in data 1° febbraio 2012;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 15 marzo 2012 (rep. atti n. 34/CU), ha designato il dott. Domenico Mantoan e il dott. Alessandro Cosimi quali componenti del suddetto Consiglio e che il Ministro della salute ha individuato quali componenti il dott. Francesco Bevere, direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, e il prof. Giuseppe Zuccatelli, già componente del medesimo Consiglio;

Visti i *curricula* dei designati e ritenuto che essi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è così ricostituito:

dott. Domenico Mantoan - Segretario regionale della sanità della regione Veneto;

dott. Alessandro Cosimi - Sindaco di Livorno;

dott. Francesco Bevere - Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

prof. Giuseppe Zuccatelli - Direttore generale dell'IRCCS Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (INRCA) di Ancona.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 restano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MONTI

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 5, foglio n. 125

12A06607

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2012.

Concessione della delega per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prefetto Giovanni De Gennaro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed, in particolare, gli articoli 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4, comma 2;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2012, con il quale il dott. Giovanni De Gennaro è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le disposizioni regolamentari di attuazione della richiamata legge 3 agosto 2007, n. 124;

Ritenuto opportuno delegare ad un Sottosegretario di Stato le funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Giovanni De Gennaro è l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'Autorità delegata svolge tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle riservate in via esclusiva allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1 della medesima legge.

3. Sono, altresì, delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Giovanni De Gennaro le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dai regolamenti di attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 14 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 5, foglio n. 38

12A06608

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2012.

Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei

responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2012, per il periodo d'imposta 2011, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti;

Considerata, altresì, l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

Il Presidente: MONTI

12A06646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 maggio 2012.

Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.143 del 22 giugno 2011;

Visto il documento «Valutazione dei profili di contaminazione da diossine e PCB nelle anguille e sedimenti del lago di Garda» del 5 novembre 2011, elaborato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale - Teramo, Laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, presentato alle regioni Lombardia e Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, in data 4 maggio 2012, nel corso della riunione avente ad oggetto «Composti organici clorurarti persistenti - Piano di accertamenti lago di Garda»;

Considerato che il documento di valutazione appena citato, predisposto sulla base dei risultati dei controlli analitici effettuati su campioni di pescato e di sedimenti prelevati nell'anno 2011, evidenzia che la contaminazione delle anguille e dei sedimenti del lago di Garda risulta essere diffusa e omogeneamente distribuita lungo tutto il perimetro del lago e che, alla luce dei profili dei congeneri rilevati, i PCB osservati potrebbero derivare da contaminazioni pregresse al loro divieto di produzione e dall'inadeguato smaltimento di dispositivi contenenti tali sostanze;

Considerato che nel corso della riunione del 4 maggio 2012 con le regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, è emersa la necessità di effettuare un piano di monitoraggio biennale di controllo sui residui riconducibili a PCB e diossine nelle anguille del lago di Garda;

Ritenuto pertanto di dover prorogare l'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 che ha introdotto disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute del 17 maggio 2011 è prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 277

12A06692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani presso l'INPS di Pisa.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali Inps e l'art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione delle commissioni speciali n. 7 del 9 febbraio 2011; Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato INPS n. 6 del 9 febbraio 2011;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e delle speciali commissioni;

Vista la nota della Casartigiani di Pisa del 16 maggio 2012 - prot. n. 67/2012 con la quale viene chiesta la nomina della sig.ra Cerri Olga in sostituzione della sig.ra Benoci Olimpia Stefania in seno alla commissione speciale per i ricorsi degli artigiani presso l'INPS di Pisa;

Rilevato che, per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazione sindacali, non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto, la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione ;

Decreta:

La sig.ra Cerri Olga è nominata membro della commissione speciale per i ricorsi degli artigiani presso l'INPS di Pisa in rappresentanza della Casartigiani ed in sostituzione della sig.ra Benoci Olimpia Stefania.

Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pisa è incaricato dell'esecuzione del provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pisa, 21 maggio 2012

Il direttore territoriale: VENEZIA

12A06454

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 2012.

Revoca del decreto 6 maggio 1974, di nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi «Edilmare» e nomina del nuovo commissario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1974, n. 199, con cui è stato nominato Commissario liquidatore dell'Istituto Nazionale per la Casa ai Pescatori e Marittimi - Edilmare - l'Avv. Fausto Nunziata;

Vista la lettera datata 21 settembre 2011 con la quale la sig.ra Maria Grazia Santaniello, Nunziata consorte del suddetto Commissario liquidatore, ha comunicato l'impossibilità temporanea di quest'ultimo di esercitare "alcuna attività lavorativa" per gravi motivi di salute;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 10462 del 3 novembre 2011 con il quale è stato nominato, quale Commissario liquidatore, con temporanee funzioni di Commissario vicario liquidatore dell'Istituto Edilmare il dott. Alessandro Galli;

Vista la ministeriale n. 12629 del 20 dicembre 2011 con la quale si invitava il Commissario liquidatore vicario, il dott. Alessandro Galli, a comunicare se l'Avv. Nunziata avesse ripreso l'attività lavorativa entro il 16 gennaio 2012 e a limitarsi nel contempo a porre in essere esclusivamente le procedure amministrative strettamente necessarie e l'ordinaria amministrazione;

Vista la nota del 24 gennaio 2012 con la quale il Commissario liquidatore vicario ha comunicato che l'Avv. Nunziata stante le sue condizioni di salute non ha ripreso l'attività lavorativa;

Considerato che in data 15 febbraio risulta pervenuto un ulteriore certificato medico attestante l'impossibilità per il dott. Nunziata a svolgere al momento e per il futuro le funzioni relative all'incarico assegnatogli di Commissario liquidatore del predetto Istituto;

Vista la relazione datata 14 marzo 2012 del dott. Alessandro Galli sulla situazione patrimoniale relativa all'esercizio 2011;

Considerata la complessità della liquidazione che esige per i motivi suesposti la revoca del Commissario liquidatore, Avv. Nunziata, e la contestuale sostituzione del medesimo con l'attuale commissario liquidatore vicario, dott. Alessandro Galli;

Decreta:

Art. 1.

È disposta con effetto immediato la revoca del decreto ministeriale 6 maggio 1974, n. 199, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 17 maggio del 1974 e pertanto, conseguentemente è disposta la revoca del Commissario liquidatore, Fausto Nunziata.

Art. 2.

È nominato nuovo commissario liquidatore dell'Istituto Nazionale per la Casa ai Pescatori e Marittimi - Edilmare - il dott. Alessandro Galli, già Commissario liquidatore vicario.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore sono conferiti i pieni poteri amministrativi-contabili nella gestione dell'Istituto in questione.

Art. 4.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2012

Il direttore generale: STORTO

12A06457

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l.», in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 42 del 19 febbraio 2008 con il quale al laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, Via G. Fucà n. 152 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 maggio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 febbraio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chemicalab del dott. Domenico Giovini S.r.l., ubicato in Modena, Via G. Fucà n. 152, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Metodo II
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Anidride solforosa	OIV - Resolution OENO 60/2000
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-E-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Estratto secco non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to VI
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Massa volumica, Densità relativa 20/20 °C	Reg. CE 2870/2000 19/12/2000 allegato I app. IIC
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to V
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I met. C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg. CE 479/2008 29/04/2008 allegato I p.to 16

12A06459

DECRETO 29 maggio 2012.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» e il successivo regolamento (CE) 1067 del 6 novembre 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo «Agroqualità S.p.a.», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola ha comunicato di confermare «Agroqualità S.p.a.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Aqroqualità S.p.a.» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.a.» con decreto 3 giugno 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 giugno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06482

DECRETO 29 maggio 2012.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane casareccio di Genzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pane casareccio di Genzano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane casareccio di Genzano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio pane casereccio di Genzano non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, con decreto 3 giugno 2009 ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane casareccio di Genzano», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 giugno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06483

DECRETO 29 maggio 2012.

Proroga della designazione dell'Agenzia Laore Sardegna ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2009, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna», con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è stata designata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna»;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 3 giugno 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che la regione autonoma della Sardegna, in attesa del riconoscimento del Consorzio di tutela dello zafferano DOP ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ha confermato l'«Agenzia Laore Sardegna» quale struttura di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'«Agenzia Laore Sardegna» la predisposizione del piano dei controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione alle medesime condizioni stabilite nel decreto 3 giugno 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna»;

Decreta:

Art. 1.

La designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», con decreto 3 giugno 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Agenzia stessa.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'«Agenzia Laore Sardegna» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 giugno 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 maggio 2012

Il Direttore generale: LA TORRE

12A06484

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 maggio 2012.

Cancellazione dal registro delle imprese di cinquantadue società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che a seguito di attività di vigilanza, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2012 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 1/2012 COOPERATIVE DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

n.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	PALMIRA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	OPPIDO LUCANO	BASILICATA	00518670765	20/10/2006	
2	STUDIO ARKE' - SOCIETA' COOPERATIVA	CS	COSENZA	CALABRIA	02298250784	16/11/2009	UNICOOP
3	COOP. VITTORIA SOC.COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	CZ	SELLIA MARINA	CALABRIA	02249890795	17/03/2005	
4	C.I.S.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	KR	CROTONE	CALABRIA	00436550792	29/12/2005	LEGA
5	AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA	RC	MOTTA SAN GIOVANNI	CALABRIA	01378330805	09/02/2005	CCI
6	EUROPA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	02547840617	02/07/2007	
7	EUROTAB A RL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CAMPANIA	01976400612	29/12/2000	
8	GESCOOP COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASERTA	CAMPANIA	03031700614	01/02/2007	
9	VILLANO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	VILLA DI BRIANO	CAMPANIA	03088330612	28/05/2007	
10	ARENELLA 7 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	06384910631	14/01/2002	
11	COOPERATIVA EDILIZIA A RL MEDUSA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	00782010631	16/01/2006	
12	COOPERATIVA EDILIZIA S.CARLO SRL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03575310630	11/02/1991	
13	DIEFFE MONTAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	07744620639	09/05/2005	CCI
14	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPAGNOLA - SCARL	SA	ANGRI	CAMPANIA	00669490658	09/06/2000	
15	E.C.C. (ECO COOPERATIVA CAMPANIA) A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	SCAFATI	CAMPANIA	03263730651	25/10/2005	
16	FIORELLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SA	PAGANI	CAMPANIA	03436240653	15/01/2002	
17	GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	BELLIZZI	CAMPANIA	03973540655	10/03/2006	AGCI
18	METALRECYCLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SA	MONTECORVINO PUGLIANO	CAMPANIA	03833510658	07/04/2006	AGCI
19	MUSIC ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	PAGANI	CAMPANIA	03892340658	28/12/2004	
20	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	SALERNO	CAMPANIA	03986650657	17/12/2007	
21	FERRAIOLI PARRUCCHIERI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA RL IN LIQUIDAZIONE	SA	BATTIPAGLIA	CAMPANIA	03639740657	29/12/2010	
22	WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02403781202	11/11/2005	CCI
23	COOPERATIVA VERDIDEA SOC. COOP. A RL	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01165960335	06/06/1997	
24	P.A.I.F. - PRODUTTORI AGRICOLI ITALIANI FEIJOA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	LT	LATINA	LAZIO	01438840595	25/11/1992	
25	TECNO TRASPORT SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	APRILIA	LAZIO	02202220592	15/10/2007	
26	ADELCO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08392791003	22/10/2008	
27	ASTRA 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	07193991002	23/12/2003	
28	EUROSMART SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	POMEZIA	LAZIO	06881161001	12/05/2005	
29	FARA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	06801250587	25/06/1999	
30	GI.MEC. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05960021003	13/02/2007	
31	IDRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	07109230586	26/10/1992	
32	INIZIATIVE EDITORIALI ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RM	ROMA	LAZIO	03992161004	13/10/2000	
33	L'ARTUSIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07529970589	23/03/2004	
34	NEW CENTURY INFORMATICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	08163440582	14/12/2001	LEGA
35	E.DA.CO. ELABORAZIONE DATI CONTABILI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SV	SAVONA	LIGURIA	01189140096	07/12/2004	
36	COOPERATIVA EDILIZIA SOLARIS	MI	GORGONZOLA	LOMBARDIA	04334170158	27/09/1995	
37	GET.NET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	MC	TOLENTINO	MARCHE	01390500435	24/03/2005	CCI
38	COOPERATIVA LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	PU	GRADARA	MARCHE	02082470416	25/02/2005	CCI
39	IMBALLI & LOGISTICA SCARL IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08837660011	12/01/2007	UNCI
40	CO.E.BA. CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE A RL IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	00932080724	28/12/1998	CCI
41	MACINOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BA	BITONTO	PUGLIA	05884400721	05/07/2010	
42	MONSER SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	BA	MONOPOLI	PUGLIA	06264800720	29/12/2010	
43	GESTIN SOCIETA' COOPERATIVA	BR	LATIANO	PUGLIA	01868300748	16/01/2006	
44	MESSAPICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BR	SAN DONACI	PUGLIA	01849100746	27/12/2006	UNCI
45	SOCIETA' COOPERATIVA SARCHIAPONE	BR	BRINDISI	PUGLIA	00061230744	02/04/2001	
46	SOLE DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	ORTA NOVA	PUGLIA	03209060718	28/12/2010	UNICOOP
47	MEDITERRANEO PRODUCTION - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LE	SOGLIANO CAVOUR	PUGLIA	03671860751	27/06/2008	CCI
48	PROD.A.S.PO. SOC. COOP. AGRICOLA A RL	LE	NOVOLI	PUGLIA	02073430759	19/07/2002	CCI
49	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA	TA	LEPORANO	PUGLIA	02051090732	15/02/2007	CCI
50	SOCIETA' COOPERATIVA IL RISVEGLIO COOPERATIVA DI PESCATORI ED ALLEVATORI DI FAUNA ITTICA	OR	CABRAS	SARDEGNA	00648180958	26/01/2005	UNCI
51	SERVIZI - ECOLOGIA - AMBIENTE - SARDEGNA IN SIGLA S.E.A.S. IN LIQUIDAZIONE	SS	PORTO TORRES	SARDEGNA	01815250905	22/10/2008	AGCI
52	POLISPORTIVA LA CIGNA SOC. COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	LI	LIVORNO	TOSCANA	00990170490	31/12/1996	

12A06455

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 maggio 2012.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e, in particolare, l'art. 6 comma 9;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 140 del 1° marzo 2011 con cui è stato costituito l'organo deputato alla predisposizione dello Statuto ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 240/2010;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2011, con la quale è stato adottato il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dall'organo di cui alla premessa precedente;

Vista la nota prot. n. 16555 del 30 giugno 2011 con la quale il nuovo Statuto di Ateneo è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010 e dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 4663 del 26 ottobre 2011, assunta al prot. dell'Ateneo n. 24945 del 4 novembre 2011, con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 6 dicembre 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data, con la quale è stato approvato in via definitiva lo Statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 490 del 7 dicembre 2011 con cui è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 serie generale del 14 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 29 dicembre 2011;

Vista la nota prot. n. 517 del 27 gennaio 2012, assunta al prot. dell'Ateneo n. 2671 del 30 gennaio 2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire ulteriori osservazioni riguardanti alcuni articoli del nuovo Statuto di Ateneo;

Visto il ricorso notificato all'Ateneo in data 13 febbraio 2012 presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al TAR Liguria per l'annullamento delle disposizioni oggetto delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 517 del 27 gennaio 2012;

Visti la delibera assunta in via preliminare dal Senato Accademico nella seduta del 29 febbraio 2012, il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data e la delibera assunta dal Senato Accademico in data 2 aprile 2012 con la quale sono state approvate in via definitiva le modifiche apportate allo Statuto di Ateneo in parziale accoglimento dei rilievi ministeriali ad esclusione di quelli relativi all'art. 19 comma 4;

Vista la nota prot. n. 2351 dell'11 maggio 2012, assunta al prot. dell'Ateneo n. 12266 del 14 maggio 2012 con la quale il Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni riguardanti le modifiche apportate al nuovo Statuto di Ateneo;

Vista la sentenza favorevole del TAR Liguria n. 718 del 17 maggio 2012, depositata in data 22 maggio 2012, con la quale il giudice amministrativo ha in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere e in parte rigettato il sopravisto ricorso ministeriale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per la modifica di Statuto ai sensi dell'art. 2 dello Statuto medesimo;

Visto l'art. 3 comma 9 dello Statuto e considerata l'esigenza di dare continuità all'attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo, con conseguente necessità di prevedere una rapida entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova secondo il testo di cui all'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 3.

L'originale del presente decreto è depositato presso il Dipartimento Affari Generali e Legali, Servizio Affari Legali e Normazione, ed è altresì pubblicato nell'Albo-Web di Ateneo.

Genova, 23 maggio 2012

Il rettore: DEFERRARI

ALLEGATO *1*

Modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Genova

Art. 18 – *Attribuzioni [Senato Accademico]*

Il comma 5 dell'articolo è così riformulato:

5. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e ne affida ciascuno alla responsabilità di uno o più dipartimenti. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonché di sedi distaccate.

Art. 19 – *Composizione [Consiglio di Amministrazione]*

I commi 4 e 5 dell'articolo sono così riformulati:

4. I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

5. I componenti di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono designati dal senato accademico.

Art. 28 – *Il comitato per le pari opportunità*

Il comma 6 dell'articolo è così riformulato:

6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale, nonché con il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del comitato unico di garanzia partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunità, senza diritto di voto

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 28-*bis* – *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale tecnico-amministrativo a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il comitato promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto, alla valorizzazione, e all'attuazione dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Svolge attività di carattere propositivo, consultivo e di verifica su tutte le materie di competenza. Collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale nonché con il comitato per le pari opportunità di cui all'art. 28, con il quale può concordare proposte e azioni comuni da sottoporre agli organi.

3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. I rappresentanti dell'amministrazione sono nominati dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi. Il presidente è nominato dal direttore generale tra dipendenti dell'amministrazione in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Le modalità di designazione dei componenti e del presidente sono definite nel regolamento generale.

4. Il comitato adotta un suo regolamento interno.

Art. 34 – *Costituzione e composizione dei dipartimenti*

I commi 3 e 5 sono così riformulati:

3. Nessun dipartimento può contare meno di quaranta docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato.

5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, la relativa ripartizione dei docenti tra le scuole in caso di dipartimenti interscuola, i componenti, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento è autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione comparativa, nonché le risorse assegnate.

Art. 35 – *Attribuzioni dei dipartimenti*

Il comma 5 è così riformulato:

5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. È responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attività didattiche dei corsi attribuiti fatte salve le specificità relative all'area medica. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui è responsabile, sentita la scuola.

Art. 39 – *Il consiglio del dipartimento: composizione*

Il comma 3 è così riformulato:

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in seno al personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel loro seno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio di cui è responsabile il dipartimento.

Il testo dell'art. 44 è così riformulato:

Art. 44 – *Attribuzioni delle scuole*

1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti nonché di gestione dei servizi comuni.

2. Ciascuna scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.

3. Ciascuna scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalle commissione paritetiche della scuola e dei dipartimenti.

4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. Formula osservazioni sul manifesto degli studi deliberato dai consigli di corso di studio.

5. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 35, comma 3. La scuola può chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.

6. Ciascuna scuola sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività formative.

6-*bis*. La scuola è responsabile dei servizi per gli studenti di riferimento secondo le direttive dell'Ateneo.

6-*ter*. La scuola provvede, di concerto con i dipartimenti interessati, alla attività di informazione e di orientamento relativamente ai corsi di studio attivati.

7. Ciascuna scuola può proporre l'istituzione di scuole di dottorato o di specializzazione.

8. Ciascuna scuola, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente e delle motivate proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti, le trasmette integralmente al consiglio di amministrazione accompagnate da un parere espresso sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di sviluppo della ricerca.

9. Ciascuna scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.

10. Ciascuna scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, vigila sul patrimonio edilizio attribuito alla scuola stessa, ai dipartimenti ad essa afferenti ed ai servizi bibliotecari, nei modi definiti dal proprio regolamento interno.

11. Ciascuna scuola si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.

11-*bis*. La scuola medico-farmaceutica svolge, in aggiunta alle generali funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche riportate nei commi precedenti, i seguenti compiti:

a) garantisce l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale;

b) favorisce l'accesso dei docenti allo svolgimento dell'attività assistenziale allo scopo di salvaguardare l'espletamento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca;

c) esprime al rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità operative universitarie.

Il testo dell'art. 46 è così riformulato:

Art. 46 – *Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni*

1. Il consiglio della scuola è composto da:

(a) il preside;

(b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;

(c) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unità operative complesse ove esistenti;

(d) una rappresentanza degli studenti, incluso un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in numero pari al numero dei dipartimenti anche interscuola e comunque non inferiore al 15% dei componenti del consiglio.

2. Il regolamento della scuola può modificare la composizione del consiglio, le modalità di elezione dei docenti, e le percentuali di cui al comma 1 nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti.

3. I rappresentanti dei docenti sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenti e di tutti i dipartimenti, ove possibile.

4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.

Art. 50 – *Istituzione di nuovi corsi di studio*

Il comma 2 è così riformulato:

2. L'istituzione di un nuovo corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta di una scuola sentiti i dipartimenti interessati, la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione della scuola e dei dipartimenti di riferimento.

Art. 51 – *Attivazione e disattivazione di corsi di studio*

Il comma 1 è così riformulato:

1. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta della scuola sentiti i dipartimenti interessati, previo parere favorevole del senato accademico, del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di scuola.

Art. 52 – *Organi del corso di studio*

Il comma 4 è così riformulato:

4. Il consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attività didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonché da altre rappresentanze secondo quando previsto dal regolamento generale di Ateneo. I dipartimenti cui è attribuita la responsabilità dei relativi corsi di studio possono deliberare la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.

Il testo dell'art. 55 è così riformulato:

Art. 55 – *Scuole di specializzazione*

1. Su proposta di uno o più dipartimenti, sentita la scuola di riferimento, e con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Ciascuna scuola è disciplinata da specifici regolamenti interni. Ciascuna scuola può attivare anche specifici percorsi di ricerca.

Art. 74 – *Elezione degli altri organi monocratici*

Il comma 2 è così riformulato:

2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola.

II - Disposizione transitoria e finale

Il comma 3 è così riformulato:

3. Entro trenta giorni dalla costituzione dei dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi, viene definita con decreto del rettore la composizione delle scuole previste nell'allegato A. Tale decreto determina per ciascuna scuola i dipartimenti e le eventuali sezioni dei dipartimenti interscuola di appartenenza, i corsi di studio ad essi affidati, nonché le risorse assegnate.

Il testo della V disposizione è così riformulato:

V - Disposizione transitoria e finale

1. Entro e non oltre quindici giorni dalla elezione dei direttori e delle giunte dei dipartimenti afferenti alle scuole, i decani delle scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei consigli delle scuole.

2. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con decreto rettorale tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei consigli delle preesistenti facoltà.

3. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

Il testo della VI disposizione è così riformulato:

VI - Disposizione transitoria e finale

1. Entro e non oltre i quindici giorni successivi all'elezione di cui alla disposizione precedente, i decani convocano le elezioni dei presidi delle scuole. Le elezioni hanno luogo entro e non oltre i quindici giorni successivi.

12A06458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, dell'aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate negli anni 2010 e 2011 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in ottemperanza al quale sono stati pubblicati i comunicati di questa agenzia nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2010 e del 30 dicembre 2011, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, si è provveduto d'ufficio, in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti delle particelle per le quali è stata accertata la presenza di incongruenze nella definizione dei redditi, riconducibili alla mancata attribuzione di talune deduzioni fuori tariffa.

Gli elenchi delle particelle interessate dalle rettifiche, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione, sono consultabili, per i sessantagiorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, all'albo on-line di ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti ufficiprovinciali dell'Agenziadelterritorio e sul sitointernet della stessa agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, entro il termine di centoventigiorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MILANO	F205
MILANO	OPERA	G078
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	VERMEZZO	L768
MILANO	VERNATE	L773
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VINZAGLIO	M062
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	BADIA PAVESE	A538
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	CORTEOLONA	D067
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	SALUGGIA	H725

VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLATA	M028

12A06610

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006736/XVJ(5553) del 18.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "GRANATA A RULLO 3 RIPRESE CAL 130" (massa attiva g 1342,00)
- "GRANATA A RULLO CAL 130" (massa attiva g 1007,00)
- "GRANATA A SERPE CAL 100" (massa attiva g 527,00)
- "GRANATA DAUNIA ROSSA CALIBRO 130" (massa attiva g 1300,00)
- "STUCCHIO SALICE BIANCO 50" (massa attiva g 94,00)
- "STUCCHIO SALICE ORO 60" (massa attiva g 115,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Palumbieri Domenico, titolare di fabbrica in nome e per conto della ditta "Piro Daunia Srl" in contrada "Torre Gramigna", San Severo (Fg), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "SPOLETTA 2" (massa attiva g 5,00)
- "SPOLETTA 4" (massa attiva g 7,00)
- "SPOLETTA 6" (massa attiva g 9,00)
- "STOPPINI DAUNIA" (massa attiva g 4400,00)

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art.18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.53
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "B" dell'Allegato "A" del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tutti i manufatti elencati nel decreto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003103/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- COLLEGO FONTANE COCO (massa attiva g 48), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione KONSTRUKTA 1395-F2-0136/2011 del 2.08.2011: V categoria - gruppo "D" dell'Allegato "A";
- COLLEGO FONTANE FLOWERS (massa attiva g 48), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione KONSTRUKTA 1395-F2-0136/2011 del 2.08.2011: V categoria - gruppo "D" dell'Allegato "A";
- COLLEGO FONTANE PINE (massa attiva g 48), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione KONSTRUKTA 1395-F2-0136/2011 del 2.08.2011: V categoria - gruppo "D" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Chili Fireworks Co. Ltd. con sede in Liling City – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II. 3/3369/09_2 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/000985/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- FONTANA (massa attiva g 26), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0028 del 22.4.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 21), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0029 del 22.4.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 9,6), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0030 del 22.4.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 21), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0056 del 8.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 44), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0057 del 16.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 48), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0055 del 8.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 44), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0075 del 29.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0076 del 16.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Chili Fireworks Co. Ltd. con sede in Liling City – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-2 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001635/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- FONTANA (massa attiva g 16), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0097 del 3.11.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 88), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0175 del 12.1.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- FONTANA (massa attiva g 29), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0058 del 16.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Chili Fireworks Co. Ltd. con sede in Liling City – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-2 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008115/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 45), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0097 del 20.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 94), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0054 del 8.9.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 103), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0027 del 22.4.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0174 del 3.12.2010: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- COMBINAZIONE (FONTANA + FISCHIO)(massa attiva g 42) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0098 del 24.11.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Chili Fireworks Co. Ltd. con sede in Liling City – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-2 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008114/XVJ/CE del 18.05.2012 il prodotto esplodente denominato "jack" (massa attiva g 0,1) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S.. Tale manufatto, appartenente alla "categoria 2" della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. PA 1395-0046/2012 rilasciato dall'ente notificato Konstrukta in data 20.2.2012, avente numero di registrazione 1395-F2-0046/2012, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks Co., Ltd con sede in Liling City – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-2 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007012/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB9013A (massa attiva g 147,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01205 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB9013B (massa attiva g 147,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01205 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB9013C (massa attiva g 147,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01205 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB9013D (massa attiva g 147,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01205 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB9013E (massa attiva g 147,20), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01205 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007775/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0242A (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01261 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 4 unità);
- UB0242B (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01261 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 4 unità);
- UB0242C (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01261 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 4 unità);
- UB0242D (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01261 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 4 unità);
- UB0242E (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01261 del 3.2.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 4 unità);
- UB0606A (massa attiva g 60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01207 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0606B (massa attiva g 60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01207 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0606C (massa attiva g 60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01207 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0665A (massa attiva g 241,2), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01314 del 23.3.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0920A (massa attiva g 424,12), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01311 del 23.3.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0920B (massa attiva g 424,12), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01311 del 23.3.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

- UB0920C (massa attiva g 424,12), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01311 del 23.3.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0920D (massa attiva g 424,12), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01311 del 23.3.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0920E (massa attiva g 424,12), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01311 del 23.3.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall’AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006996/XVJ/CE del 18.05.2012 il prodotto esplodente denominato: “UB0217A” (massa attiva g 13,00) è classificato, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..
Detto fuoco artificiale deve essere venduto in confezione contenente n. 5 unità.

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 2” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 1170-F2-01280 rilasciato dall’ente notificato AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 24.02.2012, avente numero di registrazione 1170-F2-01280, è fabbricato dalla ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in località Cascina Draga – Inzago (MI) -, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dalla AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007008/XVJ/CE del 18.05.2012 il prodotto esplodente denominato: “UB0665A” (massa attiva g 241,2) è classificato, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 2” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 1170-F2-01314 rilasciato dall’ente notificato AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 23.03.2012, avente numero di registrazione 1170-F2-01314, è fabbricato dalla ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in località Cascina Draga – Inzago (MI) -, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dalla AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007011/XVJ/CE del 18.05.2012 il prodotto esplodente denominato: “UB0244A” (massa attiva g 75,15) è classificato, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S.. Detto fuoco artificiale deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità.

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 2” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 1170-F2-01308 rilasciato dall’ente notificato AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 21.03.2012, avente numero di registrazione 1170-F2-01308, è fabbricato dalla ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in località Cascina Draga – Inzago (MI) -, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dalla AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007015/XVJ/CE del 18.05.2012 il prodotto esplodente denominato: “UB0218A” (massa attiva g 39,50) è classificato, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S.. Detto fuoco artificiale deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità.

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 2”della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 1170-F2-01281 rilasciato dall’ente notificato AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 24.2.2012, avente numero di registrazione 1170-F2-01281, è fabbricato dalla ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in località Cascina Draga – Inzago (MI) -, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dalla AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornati a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007903/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0460A (massa attiva g 22,30), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0460B (massa attiva g 22,30), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A"; (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0460C (massa attiva g 22,30), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A"; (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0461A (massa attiva g 29,70), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A"; (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0461B (massa attiva g 29,70), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A"; (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0461C (massa attiva g 29,70), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01355 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A"; (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0662A (massa attiva g 149,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01356 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0662B (massa attiva g 244,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01356 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0662C (massa attiva g 244,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01356 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0662D (massa attiva g 294,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01356 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0662E (massa attiva g 294,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01356 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 19.04.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007901/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0222A (massa attiva g 6,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01352 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0222B (massa attiva g 6,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01352 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0222C (massa attiva g 6,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01352 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0222D (massa attiva g 6,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01352 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0222E (massa attiva g 6,5), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01352 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0212A (massa attiva g 14,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01351 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0213A (massa attiva g 23,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01351 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 4 unità);
- UB0298A (massa attiva g 190), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 3 unità);
- UB0298B (massa attiva g 190), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 3 unità);
- UB0298C (massa attiva g 190), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 3 unità);
- UB0298D (massa attiva g 190), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 2 o 3 unità);
- UB0663A (massa attiva g 213,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

- UB0663B (massa attiva g 213,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0663C (massa attiva g 213,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0663D (massa attiva g 213,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0663E (massa attiva g 213,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01354 del 13.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall’AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 19.04.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006998/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell’Allegato “A” al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0929A (massa attiva g 446,67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01299 del 6.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A” ;
- UB0929B (massa attiva g 446,67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01299 del 6.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0929C (massa attiva g 446,67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01299 del 6.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0929D (massa attiva g 446,67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01299 del 6.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0929E (massa attiva g 446,67), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01299 del 6.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta “U. Borgonovo S.r.l.”, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall’AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006997/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell’Allegato “A” al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0627A (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A” ;
- UB0627B (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627C (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627D (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627E (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627F (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627G (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627H (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- UB0627I (massa attiva g 243,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01310 del 23.03.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta “U. Borgonovo S.r.l.”, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall’AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008388/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0675A (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0675B (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0675C (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0675D (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0675E (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0676A (massa attiva g 288,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0676B (massa attiva g 288,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0676C (massa attiva g 288,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0676D (massa attiva g 288,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0676E (massa attiva g 288,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01365 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0890A (massa attiva g 28,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01361 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0890B (massa attiva g 28,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01361 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0890C (massa attiva g 58,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01361 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0890D (massa attiva g 58,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01361 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 19.4.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007002/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della "U. Borgonovo S.r.l." con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0905A (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01227 del 20.01.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" ;
- UB0905B (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01227 del 20.01.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0905C (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01227 del 20.01.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- UB0905D (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01227 del 20.01.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta "U. Borgonovo S.r.l.", in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007000/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della “U. Borgonovo S.r.l.” con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell’Allegato “A” al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0695A (massa attiva g 859,95), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F3-01297 del 06.03.2012: IV categoria” dell’Allegato “A” ;
- UB0695B (massa attiva g 859,95), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01297 del 06.03.2012: IV categoria” dell’Allegato “A”;
- UB0695C (massa attiva 859,95), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01297 del 06.03.2012: IV categoria” dell’Allegato “A”;
- UB0695D (massa attiva g 859,95), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01297 del 06.03.2012: IV categoria” dell’Allegato “A”;
- UB0695E (massa attiva 859,95), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01297 del 06.03.2012: IV categoria” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta “U. Borgonovo S.r.l.”, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall’AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.03.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008397/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0267A (massa attiva g 138,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01358 del 19.4.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A";
- UB0449A (massa attiva g 20,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0449B (massa attiva g 20,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0449C (massa attiva g 20,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0450A (massa attiva g 27,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0450B (massa attiva g 27,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0450C (massa attiva g 27,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0459A (massa attiva g 27,4), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0459B (massa attiva g 27,4), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0459C (massa attiva g 27,4), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0458A (massa attiva g 24,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0458B (massa attiva g 24,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);
- UB0458C (massa attiva g 24,9), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01360 del 13.4.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 3 unità);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 19.4.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007005/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0900A (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0900B (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0900C (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0900D (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0900E (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0900F (massa attiva g 142,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01312 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007003/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0632A (massa attiva g 165,75), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01313 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0632B (massa attiva g 165,75), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01313 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0632C (massa attiva g 165,75), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01313 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0632D (massa attiva g 165,75), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01313 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0632E (massa attiva g 165,75), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01313 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006993/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0916A (massa attiva g 180,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0916B (massa attiva g 180,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0916C (massa attiva g 180,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0916D (massa attiva g 180,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0916E (massa attiva g 180,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0918A (massa attiva g 262,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0918B (massa attiva g 262,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0918C (massa attiva g 262,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0918D (massa attiva g 262,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
- UB0918E (massa attiva g 262,80), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01298 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007018/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0211A (massa attiva g 15,10), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01309 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 6 unità);
- UB0211B (massa attiva g 15,10), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01309 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 6 unità);
- UB0211C (massa attiva g 15,10), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01309 del 23.03.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il prodotto deve essere venduto in confezioni da 6 unità);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006995/XVJ/CE del 18.05.2012 i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0312A (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312B (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312C (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312D (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312E (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312F (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);
- UB0312G (massa attiva g 16,5), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01296 del 6.03.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 33,0 contenenti n. 2 unità o di massa attiva pari a g 66,0 contenenti n. 4 unità.);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 30.3.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001174/XVJ/CE/C/2011 del 18.05.2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato, già classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Esplosivo da mina "SIGMA 601"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.02.0112 ed integrazioni C1 e C2
Data Certificato	16.12.2002, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

viene prodotto presso gli stabilimenti della "RWM ITALIA S.P.A." di Domusnovas (CI), in accordo al citato attestato "CE del Tipo" ed alle relative integrazioni, rilasciate dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.P.A." di Ghedi (BS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001173/XVJ/CE/C/2011 del 18.05.2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato, già classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	“SIGMA 605”
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.02.0113 ed integrazioni C1 e C2
Data Certificato	16.12.2002, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

viene prodotto presso gli stabilimenti della “RWM ITALIA S.P.A.” di Domusnovas (CI), in accordo al citato attestato “CE del Tipo” ed alle relative integrazioni, rilasciate dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “Società Esplosivi Industriali S.P.A.” di Ghedi (BS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001289/XVJ/CE/C/2011 del 18.05.2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato, già classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	"EURANFO 77"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.02.0114 integrazioni C1, C2, C3, C4 e C5
Data Certificato	16.12.2002, 7.04.2003, 14.04.2010, 21.09.2010, 22.03.2011 e 30.09.2011
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

viene prodotto presso gli stabilimenti della "RWM ITALIA S.P.A." di Domusnovas (CI), "ESPLODENTI SABINO S.R.L." di Casalbordino Stazione (CH), "UEE ITALIA SRL" di Terrarossa (MS), "PRAVISANI S.P.A." Sequals (PN) e "FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.R.L." di Borghetto Di Civita Castellana (VT) – ITALIA, in accordo al citato attestato "CE del Tipo" ed alle relative integrazioni, rilasciate dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.P.A." di Ghedi (BS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001175/XVJ/CE/C/2011 del 18.05.2012 i manufatti esplosivi di seguito elencati, già classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo "SEICORD 6 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0148 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "SEICORD 10 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0149 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "SEICORD 12 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0150 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "SEICORD 15 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0151 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "SEICORD 20 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0152 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo "SEICORD 40 g"
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.02.0153 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato 19.12.2002, 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo	"SEICORD 60 g"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.02.0154 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato	19.12.2002**,** 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	"SEICORD 70 g"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.08.0040 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato	3.12.2008**,** 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	"SEICORD 80 g"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.02.0155 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato	19.12.2002**,** 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	"SEICORD 100 g"
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.03.0037 ed integrazioni C1, C2 e C3
Data Certificato	28.03.2003**,** 16.06.2009, 21.09.2010 e 30.09.2011
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

vengono prodotti presso gli stabilimenti della "RWM ITALIA S.P.A." di Domusnovas (CI) e della "PRAVISANI S.P.A." Sequals (PN) in Italia e della "NITROERG SPOLKA AKCYJNA" Bierun in Polonia, in accordo ai citati attestati "CE del Tipo" ed alle relative integrazioni, rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.P.A." di Ghedi (BS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/023495/XVJ/CE/C/2011 del 18.05.2012 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU e con le denominazioni appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Polvere nera "MIL – classe 5 (secondo MIL-P-223C) granulazione 0,425 mm - 1,18 mm"
Numero Certificato	0589.EXP.0049/98 ed integrazione 5
Data Certificato	9.08.2000 e 24.02.2011
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Polvere nera "MIL – classe 7 (secondo MIL-P-223C) granulazione 0,15 mm – 0,425 mm"
Numero Certificato	0589.EXP.0049/98 ed integrazione 5
Data Certificato	9.08.2000 e 24.02.2011
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Massimo Berti, titolare di licenza per la fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Simmel Difesa S.p.A.", con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) - via Ariana km. 5,200, ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "BAM – GERMANIA" su richiesta della "WANO Schwarzpulver GmbH" Liebenburg (Germania). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007631/XVJ/CE/C/2012 del 18.05.2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con le denominazioni appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Esplosivo da mina **“**EURODYN 2000” denominato anche “DYNOMIT” oppure “DYNAROC 6 A” oppure “GELATINA SPECIALE 80% oppure “F17” oppure “PERUNIT DE”
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.97.0145 e supplemento C6
Data Certificato	22.07.1997 e 17.08.2011
Numero ONU	0081
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Della Bella Romeo, titolare, in qualità di procuratore speciale della INTER.E.M. di Murisengo, di licenza per il deposito di esplosivi di I, II, III e V categoria, sito a Murisengo (Al) in via Pirenta n. 1, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “ORICA GERMANY GmbH”, Troisdorf (Germania). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della “EURODYN SPRENGMITTEL GmbH”, BURBACH-WÜRGENDORF (Germania).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007420-12/XVJ/CE/C del 18.05.2012 ai manufatti esplosivi di seguito elencati classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/PAS.9184-XVJ/6/37 2006 CE(73) del 6.03.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3.04.2007 e D.M. n. 557/PAS-XVJ/6/54 2004 CE(39) del 18.02.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010, sono assegnati il numero ONU 0440 e la classe di rischio 1.4 D, in sostituzione di quelli indicati dai citati D.M.:

Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2007 Predator HMX "
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 1503 Predator HMX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 4628 BHGP RDX STL"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 4628 BHGP HMX STL"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 3324 RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 3324 Perform RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 4626 Perform RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 4539 Perform RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2818 Predator XS RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2818 Perform Predator XS RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2818 Perform Predator XP RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2007 Predator XS RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 3123 Predator XS RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 3123 Predator XP RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 3123 Perform Predator XP RDX"
Denominazione Esplosivo "Charge Assembly 2818 Predator FP RDX"

Per i citati esplosivi il richiedente sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della Soc. D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. con sede in via Pascoli, 80 (Ap) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ap), ha prodotto la certificazione rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti USA dell'11.05.2010 n. di tracciabilità 2010101086.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n.557/PAS/E/005007/XVJ(5627) del 18.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI CR47SS ORMF" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR47SS CKVR" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR47SS CKRS" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR47SS CKOR" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR47SS CKGL" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR47SS CKBL" *(massa attiva g 747,00)*
- "ALESSI CR30S RSCK" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S GLCK" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S VRCK" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S ORMF" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S ORCK" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S BLCK" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S VR" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S VL" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S RS" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S RN" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S RG" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S OR" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S OA" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S LM" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S GL" *(massa attiva g 219,00)*
- "ALESSI CR30S BL" *(massa attiva g 219,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Alessi Nazzareno – titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004473/XVJ(5607) del 18.05.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI DS75 A VR" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A RS" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A OR" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A BL" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A CK" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A MF" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS75 A ARG" *(massa attiva g 129,00)*
- "ALESSI DS65-VR" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-VL" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-RS" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-LM" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-GL" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-CK" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-RG" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS65-BL" *(massa attiva g 80,70)*
- "ALESSI DS75 ANELLO VERDE CRACKER" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75 ANELLO ROSSO CRACKER" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75 ANELLO BLU CRACKER" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75 ANELLO GIALLO CRACKER" *(massa attiva g 157,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Alessi Nazzareno – titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001294/XVJ/CE/C del 18.05.2012 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU e con le denominazioni appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	"RIOHIT LA" o "EMULGIT LWC ALAN 3"
Numero Certificato	GIG 1453.EXP.04.0011 del 9.06.2004
Supplementi	1/09 del 25.08.2009, 1/10 del 30.03.2010 e 1/12 del 14.03.2012
Numero ONU	0241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	"RIOHIT LS" o "EMULGIT LWC ALAN 1"
Numero Certificato	GIG 1453.EXP.04.0010 del 9.06.2004
Supplementi	1/07 del 20.06.2007, 1/10 del 30.03.2010 e 1/12 del 14.03.2012
Numero ONU	0241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi " e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore o dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. TOSO Roberto**,** titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di I, II, III e V categoria, in nome e per conto della Pravisani Spa, con stabilimento e depositi siti in Sequals (PN) – Loc. Prati del Sbriss, ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA" - POLONIA. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti dalla "MAXAM POLSKA Sp.z o.o." - Chocianow (Polonia) e presso gli stabilimenti della "Pravisani S.p.A." – Sequals (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008249/XVJ/CE/C del 18.05.2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	“Accenditore Principale Z23 (P/N VEGAPP12320002)”
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.12.0021
Data Certificato	23.03.2012
Numero ONU	0281
Classe di rischio	1.2 C
Categoria P.S.	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società “AVIO S.p.a.”, sito in Colleferro (Rm), Corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “AEROSPACE PROPULSION PRODUCTS B.V.”, Klundert (Paesi Bassi). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società richiedente il certificato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A06159

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale per normative in deroga o speciali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti concessivi dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, per normative in deroga o speciali, emanati nel periodo dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - www.lavoro.gov.it, percorso Ammortizzatori sociali /Concessioni in deroga e/o normative speciali / anno 2012.

12A06456

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2011, concernente: «Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)* del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013».

Si comunica che il decreto ministeriale 13 dicembre 2011 citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012, Ufficio di controllo atti MISE-MIPAA, registro n. 6, foglio n. 53.

12A06609

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

Approvazione del bando «UCLA» per la partecipazione a corsi sperimentali di alta tecnologia applicata nel settore cinematografico.

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it è pubblicato il decreto di approvazione del «Bando per la selezione di 25 giovani, di età inferiore ai 28 anni, per la partecipazione a corsi sperimentali di alta tecnologia applicata nel settore cinematografico» emanato il 30 maggio 2012 dal Capo Dipartimento vicario del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

12A06703

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Mario Grassi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Grasser», anche per la figlia Floriana, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0020303 di data 4 maggio 2012, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 5 gennaio 1928, n. 11419/26536 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome della signora Elisa Fragiacomo ved. Grasser, nata il 28 febbraio 1879 a Pirano, era stato ridotto nella forma italiana di «Grassi» con estensione ai figli Mario, Luigi e Ricciotti.

Per l'effetto, il cognome del signor Mario Grassi di Ricciotti, nato il 2 novembre 1948 a Trieste, residente a Verona, Piazza Olimpia n. 54. è ripristinato nella forma originaria di «Grasser», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

Uguale restituzione avviene per la signora Floriana Grassi di Mario, nata il 25 giugno 1977 a La Spezia.

12A06453

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-135) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100120612